



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° DE9/012 del 09.02.2011

DIREZIONE: TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E LOGISTICA

SERVIZIO: RETI FERROVIARIE ED IMPIANTI FISSI

UFFICIO: LINEE FUNIVIARIE, SCIOVIE E PISTE DA SCI

OGGETTO: Legge 11/05/1999, n°140, e s.m.i. –

Costruzione della seggiovia quadriposto denominata “Passo Tettone – Majelletta (Seggiovia Concorde)”. Costo intervento € 6.112.810,00, contributo concesso € 1.833.843,00. Beneficiario del contributo Società “Mamma Rosa Funivie s.r.l.”

REVOCA DEL CONTRIBUTO.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO “RETI FERROVIARIE ED IMPIANTI FISSI”:

PREMESSO CHE:

- La Legge 11.05.1999 n°140, all’art. 8 “Fondo per l’innovazione degli impianti a fune”, istituiva, a favore dei soggetti pubblici e privati, proprietari o gestori di impianti a fune, un fondo per l’innovazione tecnologica, l’ammmodernamento ed il miglioramento dei livelli di sicurezza dei predetti impianti situati nelle regioni a statuto ordinario;
- la Legge 01/08/2002 n°166 “Disposizioni in materia di infrastrutture e Trasporti”, art. 31 “Disposizioni in materia di impianti a fune”, apportava sostanziali modifiche nelle modalità e nei tempi di accredito alle Regioni del contributo ex L. 140/99;
- con D.G.R. n. 709 del 09.08.2004 la Giunta Regionale approvava il “*Bando per l’assegnazione dei fondi di cui alla Legge n°140/1999 modificata dalla legge n°166/2002*” (esercizio 2004) che all’art.5 dispone, tra l’altro, “...il *Dirigente del Servizio "Trasporto Ferroviario Regionale, Impianti a Fune e Filo"*, sulla scorta dell’istruttoria tecnica e dei chiarimenti pervenuti, redige ed approva con proprio provvedimento le graduatorie provvisorie degli interventi ammissibili a finanziamento. Saranno redatte due graduatorie distinte: una per le Tipologie A) e B) ed un’altra per la Tipologia C).”;
- la Società Mamma Rosa Funivie S.r.l., con sede legale in Pretoro (CH) - Località Majelletta Fonte Tettone e sede amministrativa in Villamagna (CH) Via Fonte Grande n°6, in data 02/11/2004 rivolgeva istanza per l’accesso ai benefici di cui alla L.140/99 per l’intervento di “Costruzione della seggiovia quadriposto ad ammorsamento automatico denominata “Passo Tettone – Majelletta” (seggiovia Concorde)”, in sostituzione di sciovie esistenti in località Majelletta nei comuni di Pretoro (CH) e Roccamorice (PE), con un costo preventivato di € 6.112.810,00;
- con Determinazione Dirigenziale n°DE4/58 del 26.07.2005 veniva approvata la graduatoria definitiva nella quale la Società Mamma Rosa Funivie S.r.l., risultava al 5° posto e le veniva assentito un contributo di € 1.833.843,00, pari al 30% del costo dell’iniziativa (30% di € 6.112.810,00);

- il Dirigente del Servizio “Trasporto Ferroviario Regionale, Impianti a Fune e Filo”, con nota A.R. prot.n°4425/DE4 del 21/05/2008, notificava alla Mamma Rosa Funivie S.r.l. la concessione del contributo ex L. 140/1999, invitandola nel contempo a sottoscrivere per accettazione il relativo Disciplinare di Concessione, nota che veniva ricevuta dalla Società il **26/05/2008 come da avviso postale di ricevimento** ;
- la Ditta, con nota prot. n°70/08 del 12/06/2008 trasmetteva alla Direzione Trasporti e Mobilità la seguente documentazione :
 - il Disciplinare regolante la Concessione del contributo regolarmente sottoscritto per accettazione il 12/06/2008, senza riserve, con le modalità e nei termini previsti dallo stesso ;
 - nota del 12/06/2008 prot. n°70 “Relazione sullo stato dei terreni da occupare con la costruenda seggiovia Concorde ubicata in Comune di Roccamorice (PE) e Pretoro (CH);
 - dichiarazione sostitutiva di notorietà, relativa all’attestazione di conformità della seguente documentazione:
 - *atto pubblico di proprietà terreni in Comune di Roccamorice n°3772Progr.n°49202 di Rep. del 18/03/1989;*
 - *richiesta del 28/08/2004 inviata al Comune di Rapino (proprietario dei terreni in tenimento di Pretoro) per la disponibilità preventiva dei suoli interessati da parte del tracciato dell’impianto;*
 - *nota inviata il 05/10/2004 dalla società al Comune di Rapino (sollecito riscontro nota del 28/08/2004);*
 - *telegramma inviato il 05/10/2004 dalla società al Comune di Rapino (sollecito riscontro nota del 28/08/2004);*
 - *Verbale n°80 del 16/10/2004 della Giunta Comunale di Rapino (dichiarazione di disponibilità di concessione dei suoli alla Mamma Rosa Funivie S.r.l. per la durata della vita tecnica);*
 - *nota del 05/05/2005 della società contenente la richiesta al Comune di Rapino (proprietario dei terreni in tenimento di Pretoro) per la disponibilità dei suoli;*
 - *nota del 23/05/2005 del Comune di Rapino (richiesta di riformulazione istanza);*
 - *nota della società del 01/06/2005 rimessa al Comune di Rapino, integrazione documenti e controdeduzioni;*
 - *parere legale su costituzione servitù coattiva del 24/07/2007;*
 - *richiesta a Regione Abruzzo costituzione Servitù Coattiva del 14/04/2008;*
 - *nota Regione Abruzzo del 30/04/2008 su costituzione Servitù Coattiva;*
 - *dichiarazione del 12/06/2008 sulla univocità della contribuzione pubblica;*
- Con nota del 17/12/2009 prot.n°RA/152766, facendo seguito a precorsa corrispondenza e considerato l’avvicinarsi del termine di scadenza per l’ultimazione dei lavori e la consegna della relativa documentazione fissato al 25/05/2010, il Dirigente del Servizio invitava la Società Mamma Rosa Funivie Srl, a far conoscere le proprie determinazioni in merito alla realizzazione dell’intervento in oggetto.
- La Società riscontrava detto invito e, con nota prot.n°110/2009 del 22/12/2009, confermava che *“persistono tutte le volontà per la realizzazione in argomento.”*, facendo inoltre presente che l’unico attuale serio impedimento, che riteneva in via di risoluzione, era la indisponibilità dei terreni da parte del Comune di Rapino, con il quale era in corso un annoso e complesso contenzioso. Ricordava altresì che la Regione stessa (Ufficio Espropri) non era stata in grado di portare a buon fine la pratica concernente l’imposizione di servitù. Infine, considerando anche l’ipotesi di richiesta di proroga del termine di scadenza fissato dal Disciplinare, faceva presente che erano in corso trattative con il Comune di Rapino.
- In data 19/03/2010 il Servizio competente richiedeva ulteriori chiarimenti alla Società interessata circa la disponibilità dei luoghi;

- In data 11.06.2010 la Società interessata comunicava al Servizio competente che, a seguito di accordo con il Comune di Rapino, a termine del lungo contenzioso, il Comune medesimo si era espresso favorevolmente con Delibera n. 32 del 29.05.2010 relativamente ad un nuovo contratto quarantennale avente ad oggetto l' affitto dei terreni.
- In data 22/06/2010, presentava istanza di proroga relativamente ai termini di scadenza fissati dal disciplinare.
- Il Servizio competente, preso atto che l'istanza di proroga era pervenuta il 22/06/2010, quindi successivamente al 25.05.2010 - (data naturale di scadenza dei 24 mesi dalla ricezione del disciplinare di concessione da parte della Società), inoltrava con nota n. RA/128080 del 06.07.2010 richiesta di parere legale all'Avvocatura Regionale, evidenziando in particolare se alla luce della DGR n. 178 del 14 Aprile 2009, causa sisma, il termine de quo potesse ritenersi prorogato o sospeso, e conseguentemente considerare tempestiva la richiesta medesima.
- In data 20/12/2010 con nota Prot. n. 10673, l'Avvocatura precisava con proprio parere che la Delibera citata non rilevava nel caso in questione, mentre poneva l' attenzione sulla assorbente circostanza che la proroga, al di là della questione della scadenza del termine, può essere concessa, per una situazione di sopravvenuta giustificata necessità, rispetto all'ultimazione dei lavori.
- nel caso in questione i lavori per la realizzazione dell' intervento oggetto di finanziamento non sono mai iniziati, e non è stata ottenuta neppure l'approvazione del progetto definitivo - esecutivo ai sensi della L.R. 24/2005.
- In data 05.01 2010 il Servizio competente, alla luce del parere dell'Avvocatura regionale, inviava alla Società interessata la comunicazione di avvio del procedimento di revoca del contributo, ai sensi dell' art. 7 della L. 241/90;
- Con nota del 19.1.2011 la Società Mamma Rosa inviava osservazioni relative alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca, ritenendo in particolare, che il termine decadenziale per poter effettuare l'istanza di proroga dovesse considerarsi il termine di 24 mesi decorrenti non dal ricevimento del disciplinare da parte della Società, ma quello, ben diverso, di ricezione del disciplinare sottoscritto, da parte della Regione.

CONSIDERATO che:

- Il punto 8) del Disciplinare recita: *“Il termine utile assegnato per l'ultimazione dei lavori in oggetto, e per la presentazione al Servizio Trasporto Ferroviario Regionale, Impianti a Fune e Filo della documentazione richiesta ai sopraelencati punti 3), 4) e 5), viene fissato in 24 mesi a partire dalla data di ricezione del disciplinare di concessione. Trascorso detto termine, il contributo verrà revocato con il conseguente recupero delle eventuali anticipazioni già erogate”.*
- Il Disciplinare di concessione prevede altresì, al punto 9) che *“solo per gravi e giustificati motivi, non dipendenti dal beneficiario, potrà essere concessa eventuale proroga al termine di ultimazione dei lavori, previa richiesta alla Regione, da inoltrare prima della scadenza di tale termine.”*
- La domanda di proroga non può considerarsi tempestiva, in quanto seguendo la costante interpretazione di questo Servizio circa i termini di scadenza, utilizzata in precedenti casi analoghi, l'istanza sarebbe dovuta pervenire entro la scadenza dei due anni dalla data di ricezione del disciplinare da parte della Società avvenuta il 26/5/2008.

- Nel caso in questione, i lavori per la realizzazione dell'intervento oggetto di finanziamento, come già detto non hanno avuto mai inizio e non è stata ottenuta neppure l'approvazione del progetto definitivo - esecutivo ai sensi della LR 24/2005;
- Per i suesposti motivi si ritiene che le osservazioni proposte dalla Società Mamma Rosa non appaiono condivisibili al fine di poter concedere una proroga alla Società istante.

DATO ATTO pertanto

- che nel caso in questione, essendo venuto meno uno dei requisiti fondamentali e preliminari quali la disponibilità dei terreni, ed il conseguente inizio dei lavori, e che la stessa non ha ottenuto l'approvazione del progetto definitivo - esecutivo ai sensi della L.R. n. 24/2005.
- che una proroga ingiustificata lederebbe gli interessi legittimi nonché gli eventuali diritti soggettivi di altre Società presenti nella medesima graduatoria, utile al fine di ottenere i contributi de quo.

VISTA la L.R. 14/09/1999, n°77, art. 5 "Autonomia della Funzione Dirigenziale";

D E T E R M I N A

- 1) di revocare il contributo concesso in conto capitale con Determina n. DE4/058 del 26.07.2005 pari a € 1.833.843,00
- 2) di inviare il presente provvedimento alla società Mamma Rosa s.r.l.
- 3) di inviare il presente provvedimento al Servizio Affari della Giunta – Ufficio BURA, per la relativa pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale competente, entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto, o Ricorso straordinario al capo dello Stato, entro 120 giorni dalla stessa data.

L'Estensore
P.I. Domenico Vernamonte

Il Responsabile dell'Ufficio
Arch. Virgilio Basile

Il Dirigente del Servizio
Ing. Luciano Di Biase